

SOMMARIO DELLE REGOLE DA OSSERVARSI DAI ROMITI.

*Prospero del titolo di S. Callisto della S. R. C. Prete Cardinale Marefoschi, della Santità di Nostro Signore Vicario Generale, ec.*

(19. Essendo state fatte nel Concilio Romano, celebrato l'anno prossimo passato, alcune Regole per li Romiti, che risiedono nell'Ospizio vicino la Port'Angelica di quest'Alma Città, e per altri Romiti. E perchè le stimiamo anche molto utili da osservarsi da quei Romiti, li quali dimorano soli, o accompagnati alla Custodia di diverse Chiese, e Cappelle dentro, e fuori le Porte di Roma, però ne abbiamo fatto il presente Sommario stampato, che decentemente adattato in Tabella, vogliamo che stia sempre affisso nella Cella di ciaschedun Romito, e che le debba puntualmente osservare sotto pena di esser mandato via dalla Chiesa, che custodisce, privazione dell'Abito, e altre pene a nostro Arbitrio, secondo la qualità della trasgressione.

REGOLE.

I. Che debbano sempre portar l'Abito differente da quello, che usano i Religiosi.

II. Che non possano fondare nuovo Romitorio senza nostra licenza.

III. Che non debbano coabitare più di due Romiti insieme, parimente senza detta licenza.

IV. Che ad ogni nostro ordine debbano dar conto delle Limosine, che ricevono.

V. Che nelle Feste di precetto debbano intervenire alla Dottrina Cristiana nella propria Parocchia.

VI. Che ogni mese, e in tutte le Feste solenni debbano Confessarsi, e Comunicarsi nella sua Chiesa Parrocchiale.

VII. Che ogni giorno debbano recitare almeno la terza parte del SS. Rosario, e la sera far l'esame della Coscienza, e recitare le Litanie della Beatissima Vergine.

VIII. Che non tengano libro alcuno senza prima mostrarlo al proprio Parroco, e averne dal medesimo la licenza.

IX. Che tengano pulita la Chiesa, e le sacre suppellettili, come anche la Casa, dove abitano.

X. Che non ammettano Sacerdote alcuno a celebrare senza la nostra licenza stampata.

XI. Che non ammettano uomo a pernottare senza licenza del proprio Parroco: Che se ivi si rifuggiasse qualche delinquente, debbano subito darne parte a Noi, o a Monsignor Vicegerente nostro.

XII. Molto meno ammettere sotto qualsivoglia pretesto, o licenza alcuna Donna di qual si sia qualità, ancorchè sia sua Moglie.

XIII. Che non possano passare ad altra Chiesa, o Eremito, nè deporre l'Abito, e deposto ripigliarlo senza nostra licenza, o di Monsignor Vicegerente, sotto pena della pri-

vazione dell'Abito, della Immunità Ecclesiastica, e di carcere.

XIV. Che finalmente li RR. Curati, sotto li quali i detti Romiti, o Custodi dimorano, dovranno invigilare nell'Osservanza delle suddette Regole, e trovandoli trasgressori gli ammoniscano, e non emendandosi, siano tenuti darne immediatamente avviso a Noi, o a detto Monsignor Vicegerente nostro, affinché si proceda contro di essi alle dovute pene. E perchè in Roma non sono molto stabili li detti Custodi, però li detti Parrochi dovranno pubblicare almeno una volta l'anno nella Messa Parrocchiale nel giorno di S. Paolo primo Eremita le medesime Regole alli Romiti loro Parrocchiani, a questo effetto avvisati, e congregati. Questo di 13 Novembre 1726.

P. CARD. VICARIO.

N. A. Canonico Cuggiò Segr.

BENEDICTUS PP. XIII, ETC.

(20. Alias emanarunt a Felice record. Urbano PP. VIII, prædecessore nostro, litteræ in simili forma Brevis tenoris, qui sequitur, videlicet. Urbanus PP. VIII. Ad futuram rei memoriam. Cum, sicut dilectus filius Procurator Generalis Ordinis Fratrum Minorum Regularis Observantiæ Sancti Francisci Nobis nuper exponi fecit, quamplures abutentes Habitu Fratrum Tertiariorum Ordinis ejusdem Sancti Francisci, vel simplicem Tunicam oblongam cum Mantello, vel sine eo, absque Superiorum prædictæ Religionis licentia deferant, vel etiam eis caputium, aut Tunicæ adjunctum, aut ipsi Mantello consutum superaddant, eorumque nonnulli extra Claustra degentes tum scandalose, et inopportune sub specie peregrinationis, aut alterius emendicati prætextus divagentur, tum etiam aliquas Ecclesias, seu Cappellas adscito sibi Eremitarum nomine incolant, exindeque maxima apud Sæculares scandali materia, et pravæ opinionis erga prædictam Religionem ingeratur; Nobis propterea dictus Procurator Generalis humiliter supplicari fecit, ut tot incommodis, et scandalis opportunum aliquod remedium adhibere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur eundem Procuratorem Generalem specialibus favoribus, et gratis prosequi volentes, et a quibusvis Excommunicationis, Suspensionis et Interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, Censuris, et pœnis a Jure, vel ab homine, quamvis occasione, vel causa latis, si quibus, quomodolibet innodatus existit, ad effectum præsentium dumtaxat consequentes harum serie absolventes, et absolutum fore censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati, omnibus, et singulis Locorum Ordinariis, ac Nostris, et Sedis Apostolicæ Nunciis, ubivis Terrarum constitutis, et degentibus, tenore præsentium districtè præcipiendo mandamus, ne de cætero quemquam prædictam Tunicam oblongam, cum, vel sine Mantello, absque Superiorum prædictæ Religionis Mi-

norum de Observantia et cujusvis Instituti, seu Congregationis Ordinis ejusdem Sancti Francisci licentia in scriptis obtenta, quomodo deferre permittant, utque, si aliquem præmissorum transgressorum repererint, illum carceri mancipandum, tali Habitu exuendum, et arbitrariis pœnis mulctandum irremissibiliter curent, et præterea nemini licitum faciant, etiamsi prædictæ Religionis Minorum de Observantia, et cujusvis Instituti, seu Congregationis universi Ordinis hujusmodi Superiorum scripta, seu quovis alio prætextu roborata licentia desuper accesserint, ut Habitum hujusmodi cum prædicto Caputio, vel Tunica, seu Mantello, ut præferitur, consulto deferant, sublata ejusdem Ordinis Superioribus, ipsisque Locorum Ordinariis, ac Nunciis Apostolicis, et eorum cuilibet quavis auctoritate licentias hujusmodi cuiquam concedendi, ac demum earumdem tenore præsentium volumus, et ordinamus, ut si quisquam tale deferens caputium, vel cum licentia, vel sine ea, inventus fuerit, Carceris detentione, Habitus privatione, et aliis arbitrariis pœnis ab eisdem Ordinariis, et Nunciis omnino puniatur. Non obstantibus Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis, etc.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris, die 5. Oct. 1638. Pontificatus Nostri Anno decimosexto. M. A. Maraldus. Loco x Annuli Piscatoris.

Cum autem, sicut dilectus Filius modernus Procurator Generalis ejusdem Ordinis Nobis nuper exponi fecit, nonnulli, præsertim Eremitæ, contra præfatum Urbani prædecessoris Litterarum tenorem, ac dispositionem ipsorum Fratrum, Habitum cum Caputio, non sine eorumdem Ordinis, ac Fratrum dedecore, et perturbatione deferre præsumant, indeque plurima scandala antehac orta fuerint, ac in dies oriantur, Nobis propterea dictus Procurator Generalis humiliter supplicari fecit, ut in præmissis opportune providere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur ejusdem Procuratoris Generalis votis, hac in re, quantum cum Domino possumus, benigne annuere volentes, eumque a quibusvis Excommunicationis, Suspensionis, et Interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, et pœnis a Jure, vel ab homine, quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum præsentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, et absolutum fore censentes; hujusmodi supplicationibus inclinati de Venerabilium Fratrum nostrorum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium negotiis, et consultationibus Episcoporum, et Regularium præpositorum, qui dilectum filium Ministrum Generalem Ordinis prædicti desuper audierunt, ac narrata attenderunt, consilio, præinsertas Urbani prædecessoris litteras, omniaque, et singula in eis contenta, auctoritate Apostolica, tenore præsentium approbamus, et confirmamus, illisque inviolabilis Apostolicæ firmitatis robur adjicimus. Præterea memoratis Eremitis sub pœnis in eisdem Urbani præ-

decessoris Litteris expressis præcipimus, ut pro majori, faciliorque eorum a Fratribus dicti Ordinis discrimine, de cætero ultra Barbam, gestent etiam Tunicam brevioram, solitumque scapulare longius Pallio, seu Mantello, ad differentiam Tertiariorum Commensalium. Decernentes ipsas præsentis Literas semper firmas, validas, et efficaces existere, et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere, ac illis, ad quos spectat, et pro tempore quocumque spectabit, in omnibus et per omnia, plenissime suffragari, et ab illis respective inviolabiliter, et inconcusse observari. Sicque in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios, et Delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, et dictæ Sedis Nuncios, judicari, et definiri debere, ac irritum, et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus, etc.

Datum Beneventi sub Annulo Piscatoris die XVI Maii MDCCXXIX. Pontificatus Nostri anno quinto.

F. CARD. OLIVERIUS.

Quæ ambæ Constitutiones fuerunt in linguam Italicam translatae, et publicatae in locis solitis Urbis ut sequitur.

BENEDETTO XIII.

Furono in altro tempo date fuori da Urbano VIII. di fel. mem. Nostro Predecessore Lettere in simil forma di breve del tenore seguente, cioè:

URBANO VIII.

A FUTURA MEMORIA.

I. Portando, come ci fece poco fa esporre il diletto Figliuolo Procurator Generale dell'Ordine de' Frati Minori della Regular Osservanza di S. Francesco, molti, li quali si abusano dell'abito de' Frati Terziarj del medesimo Ordine di San Francesco, una semplice Tonaca lunga, o col Mantello, o senza di esso, o sopra ponendovi ancora il cappuccio, o aggiunto alla Tonaca, o cucito ad esso Mantello senza licenza de' Superiori della sopraddetta Religione, e alcuni di loro vagando fuori de' Chiostris scandalosamente, ed impropriamente sotto specie di pellegrinazione, o d'altro mendicato pretesto. Si ancora, abitando alcune Chiese, o Cappelle sotto nome di Eremiti, donde siegue grandissima materia, e occasione di scandalo, e di mal concetto verso di detta Religione appresso il secolo: Per tal cagione il detto Procurator Generale ci ha fatti humilmente supplicare, a degnarci di porre con benignità Apostolica qualche opportuno rimedio a tant'incomodi, e scandali. Noi adunque volendo con ispecialità favorire, ed aggraziare il medesimo Procurator Generale, in vigor di questa assolvendolo da qualunque scomunica, Sospensione, Interdetto, ed altre Ecclesiastiche sentenze, Censure, e pene fulminate dalla legge, o da Persona umana.

per qualsivoglia occasione, o cagione, se da esse in qualsivoglia modo trovati legato, ed avendolo per assoluto, affine solamente di conseguire l'effetto delle presenti, inclinati alle di lui suppliche strettamente comandando, ordiniamo a tenore delle presenti, a ciascheduno degli Ordinarij de' luoghi, ed alli Nunzj nostri, e della Sede Apostolica in qualunque parte del Mondo, o costituiti, o permanenti, a non permettere, che alcuno in avvenire porti in qualsivoglia modo la predetta Tonaca lunga, o con Mantello, o senza di esso, senza d'aver ottenuta licenza scritta de' Superiori della predetta Religione de' Minori Osservanti, e di qualsivoglia Istituto, o Congregazione del medesimo Ordine di S. Francesco, e che, se troveranno qualcuno trasgressore degli Ordini, e comandi premessi, procurino, che debba essere cercato, spogliato di tal'abito, e irremissibilmente punito con pene arbitrarie; Ed in oltre non facciano lecito ad alcuno, ancorchè li sia sopraggiunta scritta, o roborata, sotto qualsivoglia altro pretesto, licenza de' Superiori della predetta Religione de' Minori Osservanti, e di qualsivoglia Istituto, o Congregazione dell'Ordine intero di portare tal' Abito con predetto Cappuccio, Tonaca, o Mantello, come s'è detto avanti, tolta a' Superiori del medesimo Ordine, e alli stessi Ordinarij de' luoghi, e Nunzj Apostolici, ed a qualsivoglia di loro qualunque autorità di concedere ad alcuno tal licenza; E finalmente a tenore delle presenti vogliamo, ed ordiniamo, che se alcuno sarà trovato portar tal cappuccio, o con la licenza, o senza di essa, sia onninamente punito dalli medesimi Ordinarij, e Nunzj, coll'esser tenuto in carcere, colla privazione dell'Abito, ed altre pene arbitrarie. Non ostanti le costituzioni, e ordinazioni Apostoliche, e gli statuti del detto Ordine, roborati, anco con giuramento, confermazione Apostolica, e con qualsivoglia altra fermezza, e le consuetudini, ed anche i Privilegj, Indulti, e Lettere Apostoliche, in qualsivoglia modo concesse, e confermate, e rinnovate, in contrario delle cose premesse. A tutte le quali cose, ed a ciascheduna di esse, avendo noi i loro tenori per pienamente, e sufficientemente espressi nelle presenti, specialmente, ed espressamente deroghiamo a oggetto del valido effetto di tutte le cose premesse. Ed anco a quelle, che per altro capo sarebbero per rimanere nella loro forza ed a tutte l'altre cose ancora, che fossero in contrario. Ed acciocchè le nostre presenti lettere più facilmente vengano a notizia di tutti quelli, a' quali esse spettano, vogliamo che alli transunti delle medesime presenti lettere, anco stampati, sottoscritti di mano di pubblico Notaro, e muniti col sigillo di Persona costituita in Dignità Ecclesiastica, da pertutto dentro, e fuori di giudizio, s'abbia la medesima fede, che si avrebbe alle stesse, presenti, se fossero esibite o mostrate.

Dat. in Roma appresso S. Maria Maggiore sotto l'Anello Pescatorio ai 5 Ottobre 1638,

l'anno 16 del nostro Pontific. M. A. Maraldo. Il luogo ✕ dell'anello.

II. Ma, siccome il diletto Figliuolo odierno Procurator Generale dello stesso Ordine poco fa ci ha fatto esporre, presumendo alcuni particolarmente Eremiti, di portar l'Abito di essi Frati col Cappuccio, contro il tenore, e disposizione delle Lettere predette di Urbano predecessore, non senza disonore, e perturbazione del loro Ordine, e de' Frati, e per esserne in addietro nati, ed alla giornata nascerne moltissimi scandali, per tal cagione il detto Procurator Generale ci ha fatti umilmente supplicare, che ci degnassimo di opportunamente provvedere con benignità Apostolica alle cose premesse. Noi adunque volendo benignamente, quanto possiamo nel Signore, consentire su questa cosa alli desiderj del medesimo Procurator Generale, ed assolvendolo in vigor di queste, da qualsivoglia Scomunica, Sospensione, Interdetto, ed altre Ecclesiastiche sentenze, censure, e pene fulminate dalla Legge, o da persona umana, in qualsivoglia occasione, o causa, ad oggetto di solamente conseguire l'effetto delle presenti, e giudicandolo assoluto, inclinati alle di lui suppliche col consiglio de' Venerabili nostri fratelli Cardinali della Romana Chiesa preposti alli negozj, e consulta de' Vescovi, e Regolari, i quali di più udirono il diletto Figliuolo Ministro Generale, ed attesero alle di lui narrative, e relazioni, con autorità Apostolica, a tenore delle presenti, approviamo e confermiamo le lettere preinserte di Urbano Predecessore, e tutte, e ciascheduna delle cose contenute in esse, e vi aggiungiamo la forza della inviolabile fermezza Apostolica. In oltre comandiamo a' memorati Romiti sotto le pene espresse nelle medesime lettere di Urbano predecessore, che acciò maggiormente, e più facilmente si discerna la loro differenza da Frati del detto Ordine, in avvenire portino, oltre la barba, anco la Tonaca più corta, ed il solito scapolare più lungo del Ferrajolo, o Mantello, a differenza dei Terziarj, che convivono in comunità. Determinando ch'esse presenti lettere restino, e siano per essere sempre ferme, valide, ed efficaci, e che sortiscano, ed ottengano li loro plenarj, ed interi effetti. E che pienissimamente in tutto, e per tutto suffraghino a quelli, alli quali appartiene; e apparterrà in qualsivoglia tempo, e che da quelli rispettivamente si osservino inviolabilmente, e inconcussamente. E così nelle cose premesse debbasi giudicare, e definire per qualsivoglia Giudici ordinarij, e delegati anco Uditore delle cause del Palazzo Apostolico, e Nunzj della Santa Sede. E che sia irritato, e vano, se scientemente occorrerà di essere diversamente tentato da chi che sia, con qualsivoglia autorità. Non ostanti le costituzioni, e ordinazioni Apostoliche, e tutte, e ciascheduna di quelle cose, le quali nelle preinserte lettere di Urbano Predecessore vengano concesse, come non ostantive, e non ostanti tutte le altre cose, che fossero in contrario. Vogliamo ancora, che alli tran-

sunti, o esempj delle medesime presenti lettere a'co stampati, sottoscritti di mano di pubblico Notajo, e muniti col sigillo di Persona costituita in dignità Ecclesiastica, da pertutto dentro, e fuori di giudizio, si abbia la medesima fede, che si avrebbe alle stesse presenti, se fossero esibite, e mostrate.

Dato in Benevento sotto l'Anello Pescatorio alli 16 di Maggio 1729, nell'anno quinto del nostro Pontificato.

F. CARD. OLIVIERI.

EDITTO PER LI ROMITI.

*Prospero del titolo di S. Silvestro in capite della S. R. C. Prete Cardinale Marefoschi, della Santità di Nostro Signore Vicario Generale, ec.*

I. Ancorchè per il buon regolamento de' Romiti, che dimorano per servizio, e custodia di alcune Chiese, dentro, e fuori delle mura di quest'Alma Città, o che capitano nella medesima, siano state fatte in diversi tempi molte provisioni con varj Editti pubblicati da' nostri predecessori per Ordine de' Sommi Pontefici, specialmente dalla san. mem. di Clemente XI, li 6 Ottobre 1602, e da noi per comandamento della Santità di Nostro Signore li 13 Novembre 1721, in esecuzione del Decreto del Concilio Romano; nientedimeno la Santità sua (confermando primieramente tutti li sudetti Editti) volle per evitar molti inconvenienti, che siano vestiti, come si dirà appresso, li Romiti, li quali han preso, o vogliono prender l'Abito del terz'Ordine delli Religiosi Minori Osservanti di San Francesco; che però Nostro Signore inerendo alla Costituzione della san. mem. di Urbano VIII, emanata li 5 Ottobre 1638, e quella confermando in tutte le sue parti con una sua Costituzione emanata li 16 Maggio dell'anno prossimo passato 1729. (ambidue trasportate in lingua Italiana, e pubblicate ne' luoghi soliti di Roma) ha ordinato, che li detti Romiti, che han preso l'Abito de' Frati Minori Osservanti « non debbano in conto alcuno portare cappuccio di qualsivoglia forma, nè grande, nè piccolo, nè separato, nè cucito alla Tonaca, o Mantello; debbano bensì portar la Barba, una Tonaca più corta, e lo scapolare, il quale debba essere più lungo del Mantello, » affinché siano distinti dalli Terziarj commensali, li quali convivono colli sudetti Religiosi ne' Chiostrj, ma perchè molti de' sudetti non avendo notizia, o fingendo d'ignorare le sudette Costituzioni Apostoliche, non hanno fin'ora ubbidito, perciò la Santità Sua ordina a tutti, ed a ciascuno de' sudetti Romiti, che fra il termine di dieci giorni, da computarsi dalla Data del presente Editto « debbano levarsi onninamente il Cappuccio, scortarsi la Tonaca, e mettersi lo scapolare, che sia più lungo del Mantello, » sotto le pene stabilite nelle dette Costituzioni Apostoliche, cioè di carcere, d'essere spogliati dell'Abito, ed altre pene arbitrarie; che se taluno de' su-

detti non è stato ammesso al terz'Ordine da Padri Minori Osservanti d'Araceli (se è vestito in Roma) nè dalli detti Religiosi, se è stato vestito in altri luoghi, non ardisca sotto la sudetta, ed altre pene più gravi di portar il loro Abito, nella forma prescritta, ma debba levarselo affatto, o farsi ammettere *servatis servandis* al terz'Ordine de' medesimi Religiosi nel detto Convento d'Araceli, li quali non li daranno l'Abito, se non li costa d'essere provvisto di Romitorio, come prescrive il loro Statuto.

II. Finalmente la Santità di Nostro Signore ordina, e premurosamente comanda, che nessuno Romito, tanto de' sudetti, quanto di qualsivoglia Ordine, e Istituto, vestito di qualsivoglia Abito, possa dimorar in Roma in case particolari, nè solo, nè accompagnato, e molto meno andar, questuando, sotto le sudette pene, ed anche dell'esiglio, e quelli, che vengono per visitare li luoghi Santi di quest'Alma Città, passati quei giorni, ne' quali sono albergati nella Santissima Trinità de' Pellegrini, e nell'Ospizio de' Romiti di Porta Angelica, debbano partire, e non fermarsi in casa particolare, nè questuare, sotto le medesime pene.

Dato in Roma dalla nostra solita Residenza questo di 26 Gennaro 1730.

P. CARD. VICARIO.

N. A. Canonico Cuggiò Segr.

De Eremitis, eorumque varis speciebus, si plura cupis, vide san. mem. Benedictum XIV. *De Synodo Diocesana*, lib. 6, tit. 3, num. 6.

ADDITIONES EX ALIENA MANU.

(21. Vexatissima est questio, de qua agit auctor, n. 13, an Eremitæ qui nec Religionem professi, nec ulli adscripti Congregationi, habitum eremiticum ab Episcopo accipiunt, ejusdemque auctoritate servitio ad dicuntur alicujus Ecclesie, privilegiis gaudeant Fori, et Canonis? (22. Quantum ad privilegium Fori nullus dubito quin eo gaudeant. Ita præter allegatos ab Auctore ubi supra sentiunt Ansaldo, *de Jurisdiction*, part. 2, tit. 11, num. 24, et qui vel solus sufficit S. Mem. Benedictus XIV, *de Synodo Diocesana*, lib. 6, cap. 3, num. 6.

(23. Quod vero attinet ad privilegium Canonis, eo neutiquam gaudent.

(24. Sumus enim in materia odiosa et pœnali. Fit hinc ut privilegio hoc gaudere debeant Clerici, et Regulares, de quibus Canon loquitur, tum ii, qui posterioribus Canonibus pro Regularibus habentur, ut Conversi cap. *Non dubium*, et cap. *Parochi de Sent. excomm.*, tum Novitii, cap. *Religioso* § *Quamvis ead.* tit. in 6. (25. Sed Eremitæ, de quibus verba facimus, nec pro Clericis, nec pro Regularibus habiti aliquo Canone sunt. (26. Non est igitur, quod Canonis privilegio gaudere queant; ut videtur tenere Fagnan. ad cap. *Nullus*, n. 62, *de For. Competent.*